

Codice A1604A

D.D. 29 marzo 2017, n. 135

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati "Vivaio Carlo Alberto 2" e "Vivaio Carlo Alberto 1" - codice univoco TO-P-05795, ubicati nel Comune di Fenestrelle (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Fenestrelle (TO), con nota in data 20 dicembre 2016, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 252/2016 del 20 dicembre 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati "*Vivaio Carlo Alberto 2*" e "*Vivaio Carlo Alberto 1*" – codice univoco TO-P-05795, ubicati nelle particelle catastali n. 51 ("*Vivaio Carlo Alberto 2*") e n. 56 ("*Vivaio Carlo Alberto 1*") del foglio di mappa n. 26, censito al C.T. del medesimo Comune di Fenestrelle.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note del 22 settembre 2016 e del 5 ottobre 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Fenestrelle (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*" con nota del 12 febbraio 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il nuovo pozzo "*Vivaio Carlo Alberto 2*" si inserisce in un'area caratterizzata da opere di captazione già esistenti in Comune di Fenestrelle, in frazione Chambons.

Tra i pozzi esistenti, posti in sponda destra del Torrente Chisone, quello denominato "*Vivaio Carlo Alberto 1*" – codice univoco TO-P-05795 (Foglio n. 26, Particella n. 56) è situato a quota 1082 metri s.l.m., a ovest dell'abitato di Chambon, mentre quello denominato "*Chambon*" – codice univoco TO-P-05992 (Foglio n. 26, Particella n. 72) è posto fra gli abitati di Granges e Chambon, a quota 1058 metri s.l.m..

L'area di salvaguardia dei pozzi "*Vivaio Carlo Alberto 1*" e "*Chambon*" era già stata ridefinita in conformità ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, e successivamente approvata con la determinazione n. 61 del 16 marzo 2007.

Tuttavia, in seguito alla richiesta di definire l'area di salvaguardia del nuovo pozzo "*Vivaio Carlo Alberto 2*", il proponente (S.M.A.T. S.p.A.) ha ritenuto opportuno ridelimitare la perimetrazione dell'area di salvaguardia anche del pozzo "*Vivaio Carlo Alberto 1*", data la vicinanza reciproca tra i due. Il *Settore Tutela delle Acque*, divenuto competente alla materia a far data dal 3 agosto 2015 a seguito della riorganizzazione dell'Ente, ha valutato positivamente la scelta del proponente, ritenendola condivisibile.

Il nuovo pozzo "*Vivaio Carlo Alberto 2*", profondo 32,00 metri, filtra tra -17,00 e -29,00 metri, con una portata di esercizio pari a circa 40,00 l/s; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

L'area all'interno della quale è ubicata l'opera di captazione presenta condizioni di elevata pericolosità geomorfologia ed idraulica (Classe IIIa di pericolosità geomorfologica e di idoneità

all'utilizzazione urbanistica). Tale classe comprende aree inedificate ed inedificabili, con eventuali edifici sparsi, inondabili dal torrente Chisone e con fenomeni di allagamento connessi alla rete idrografica minore ed ai conoidi alluvionali. In tale classe risultano ammessi solo interventi pubblici o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili.

Per ovviare ai problemi legati alla dinamica fluviale e torrentizia la testa pozzo è stata sopraelevata e risulta contenuta all'interno di una cabina avampozzo costituita da una struttura in cemento armato, separata dai restanti vani tecnici ed accessibile solamente mediante un chiusino in ghisa posto ad una quota di 1,40 metri dal piano-campagna e a 1,20 metri rispetto al piano di calpestio dei locali di servizio. Tale accorgimento è stato adottato al fine di proteggere, in modo adeguato, la testa pozzo nei confronti di possibili eventi di esondazione che potrebbero interessare l'area.

La presenza di aree agricole e del vivaio forestale Carlo Alberto, di una centrale idroelettrica, di aree di servizio – deposito temporaneo di materiali inerti, reti viarie – SP n. 23 del Sestriere e Strada Comunale del Chambon, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata di esercizio del pozzo "*Vivaio Carlo Alberto 2*", ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 40,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale captato.

Entrambe le captazioni interessano esclusivamente la falda freatica superficiale, la cui ricarica risulta principalmente legata al deflusso idrico superficiale del Torrente Chisone. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, unica per tutti e due i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette dei due pozzi;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, unica per tutti e due i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate dei due pozzi.

Per quanto riguarda la definizione dei limiti della zona di rispetto allargata del pozzo "*Vivaio Carlo Alberto 2*", si è scelto di escludere il substrato roccioso affiorante nell'area, in quanto considerato limite impermeabile dell'acquifero. La zona di rispetto allargata coinvolgerà pertanto i depositi alluvionali della piana di fondovalle, sede dell'acquifero interessato dalla captazione, le conoidi alluvionali degli affluenti del Torrente Chisone ed i depositi classificati come morenici/detrito di versante. La delimitazione dell'area di salvaguardia del pozzo "*Vivaio Carlo Alberto 2*" va a sovrapporsi all'area di salvaguardia del pozzo "*Vivaio Carlo Alberto 1*", precedentemente approvata dalla Regione Piemonte con la determinazione n. 61 del 16 marzo 2007 e recepita dal vigente Piano Regolatore del Comune di Fenestrelle (TO).

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 4 – Comune di Fenestrelle – Città Metropolitana di Torino – Pozzo Vivaio Carlo Alberto 2 Frazione Chambon Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – con nota in data 23 marzo 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta

di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- dovrà essere garantito che la zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- è necessario verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nelle aree di rispetto proposte siano collettati e che la fognatura esistente sia realizzata con criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee;
- è necessario verificare l'esistenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose quali le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti residenziali; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose (idrocarburi da riscaldamento) è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate;
- dovrà essere verificato che nei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento impediscano la dispersione delle stesse nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa, manutenzione che si dovrà prevedere anche per i parcheggi pubblici e privati e per le aree destinate al deposito di materiali inerti e mezzi;
- considerata la vicinanza del Torrente Chisone e del Rio delle Verghe alle captazioni, è necessario che vengano valutate le misure indispensabili alla messa in sicurezza dei due pozzi e che le stesse siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, tenendo in conto che gli eventuali sversamenti accidentali potrebbero raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve, vista l'azione alimentante operata dal torrente nei confronti della falda superficiale e l'elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dalle captazioni; si suggerisce, pertanto, come intervento di messa in sicurezza, l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – con nota in data 24 marzo 2016, ha evidenziato che l'acqua prelevata dal pozzo “*Vivaio Carlo Alberto 1*” è risultata conforme ai campionamenti degli ultimi 5 anni mentre per quanto riguarda il pozzo “*Vivaio Carlo Alberto 2*” il certificato di potabilità non è stato ancora rilasciato poiché al momento il punto di prelievo risulta non in uso (come riferito da ACEA Pinerolese il 4 marzo 2016).

Con successiva nota, la medesima Azienda Sanitaria Locale, ha evidenziato che – dall'esame della documentazione agli atti a partire dal 2012 e fino al 2016 – l'acqua prelevata dal nuovo pozzo “*Vivaio Carlo Alberto 2*” risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dai tre pozzi potabili denominati “*Vivaio Carlo Alberto 1*”, “*Vivaio Carlo Alberto 2*” e “*Chambon*”, ubicati in località Chambon del Comune di Fenestrelle (TO), è riconosciuto alla Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – gestore operativo

del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile ed energetico estratte mediante pozzo approvato con la determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 213-7941/2016 del 5 aprile 2016 (portata massima complessiva pari a 150,00 l/s, portata media pari a 126,60 l/s).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende il Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Dai contenuti dello stesso emerge che dalle analisi dei profili pedologici realizzati i suoli della zona di rispetto ristretta e allargata ricadono nella "Classe 1", in quanto si è in presenza di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alta e di capacità protettiva dell'acquifero bassa o moderatamente bassa. Tale caratterizzazione dovrà costituire il riferimento tecnico per l'impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3, in data 19 gennaio 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di aree agricole e del vivaio forestale Carlo Alberto, di una centrale idroelettrica, di aree di servizio – deposito temporaneo di materiali inerti, reti viarie – SP n. 23 del Sestriere e Strada Comunale del Chambon, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia – SP n. 23 del Sestriere e Strada Comunale del Chambon – procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – collettore fognario di Valle e rete fognaria locale – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, eventuali scarichi di acque reflue non collettati, deposito temporaneo di materiali inerti, centrale idroelettrica, vivaio forestale Carlo Alberto – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- dal momento che i due pozzi sono prossimi al corso del Torrente Chisone ed al Rio delle Verghe, è necessario che, nonostante la testa pozzo sia sopraelevata rispetto al piano-campagna, vengano valutate le misure indispensabili alla messa in sicurezza delle due captazioni e che le stesse siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, tenendo in conto che gli eventuali sversamenti accidentali potrebbero raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve, vista l'azione alimentante operata dal torrente nei confronti della falda superficiale e l'elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dalle due captazioni; si suggerisce, pertanto, come intervento di messa in sicurezza, l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo; inoltre, nel caso di allagamento dei pozzi la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area stessa.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Piano, sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola, dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto

previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione dei principi di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 213-7941/2016 del 5 aprile 2016 con la quale la Città Metropolitana di Torino ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile ed energetico estratte mediante pozzo con il quale riconosce alla Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Fenestrelle – il diritto d'uso delle acque prelevate dai tre pozzi potabili denominati “Vivaio Carlo Alberto 1”, “Vivaio Carlo Alberto 2” e “Chambon”, ubicati in località Chambon nel medesimo Comune di Fenestrelle (portata massima complessiva pari a 150,00 l/s, portata media pari a 126,60 l/s);

vista la determinazione n. 61 del 16 marzo 2007, agli atti presso l'archivio della *Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio*, con la quale era stata approvata la definizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi idropotabili denominati “Chambon” e “Vivaio Carlo Alberto” ubicati nella frazione Chambon nel Comune di Fenestrelle (TO), in conformità ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e trasmessa, per i relativi adempimenti, al Comune di Fenestrelle nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia per recepirle nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Torinese”, alla ACEA Pinerolese, alla Provincia di Torino – Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, all'Azienda Sanitaria Locale n. 10 – S.I.A.N. di Pinerolo (TO) ed alle Direzioni regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica ed Economia Montana e Foreste;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 24 marzo 2016 – prot. n. 0030808/Tit. 6.3.2;

vista la successiva nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – prot. n. 0065137/Tit. 6.3.2 (prot. S.M.A.T. S.p.A. n. 53109 del 5 luglio 2016);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 23 marzo 2016 – prot. n. 24692;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese” n. 252/2016, in data 20 dicembre 2016, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese”, in data 20 dicembre 2016 – prot. n. 0003636, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 *“Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee”* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante *“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante *“Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *“Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”*;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

- a) Di sostituire, per i motivi citati in premessa, la planimetria “*Tav. 2 pozzo Vivaio Carlo Alberto in scala 1:1500*” allegata determinazione n. 61 del 16 marzo 2007 quale parte integrante e sostanziale, con il presente atto.
- b) L’area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati “*Vivaio Carlo Alberto 2*” e “*Vivaio Carlo Alberto 1*” – codice univoco TO-P-05795, ubicati nel Comune di Fenestrelle (TO), è definita come risulta nell’elaborato “*Tavola 4 – Comune di Fenestrelle – Città Metropolitana di Torino – Pozzo Vivaio Carlo Alberto 2 Frazione Chambon Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- c) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 40,00 l/s per il pozzo “*Vivaio Carlo Alberto 2*” – portata di esercizio derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore. La definizione dell’area di salvaguardia del pozzo “*Vivaio Carlo Alberto 2*” va a sovrapporsi all’area di salvaguardia del pozzo “*Vivaio Carlo Alberto 1*”, precedentemente approvata dalla Regione Piemonte con la determinazione n. 61 del 16 marzo 2007.
- d) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali sono considerate, in via cautelativa, ricadenti in “Classe 1” – caratterizzata da alta vulnerabilità dell’acquifero e capacità protettiva dei suoli bassa – la gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili delle colture, fermo restando che l’apporto di azoto non potrà superare il limite di 170 kg annui per ettaro. L’eventuale impiego di concimi, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari allegato alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia che, coloro che conducono le particelle interessate, dovranno presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. Inoltre, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

- e) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Fenestrelle (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia – collettore fognario di Valle e rete fognaria locale – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in

sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- dal momento che i due pozzi sono prossimi al corso del Torrente Chisone ed al Rio delle Verghe, è necessario che, nonostante la testa pozzo sia sopraelevata rispetto al piano-campagna, vengano valutate le misure indispensabili alla messa in sicurezza delle due captazioni e che le stesse siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, tenendo in conto che gli eventuali sversamenti accidentali potrebbero raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve, vista l'azione alimentante operata dal torrente nei confronti della falda superficiale e l'elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dalle due captazioni; si suggerisce, pertanto, come intervento di messa in sicurezza, l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo; inoltre, nel caso di allagamento dei pozzi la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Fenestrelle – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Fenestrelle, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia – Strada Comunale del Chambon – procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- accertarsi che l'Ente responsabile della gestione della viabilità – SP n. 23 del Sestriere – nel tratto ricadente all'interno dell'area di salvaguardia verifichi le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dell'infrastruttura stessa procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del

tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, eventuali scarichi di acque reflue non collettati, deposito temporaneo di materiali inerti, centrale idroelettrica, vivaio forestale Carlo Alberto – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- il Torrente Chisone, che attraversa l'area di salvaguardia, deve essere considerato a tutti gli effetti un centro di pericolo e pertanto deve essere monitorato e salvaguardato negli aspetti qualitativi; di conseguenza si suggerisce, se possibile, l'attivazione di un sistema di monitoraggio qualitativo delle acque del torrente; inoltre, il Comune di Fenestrelle e la Città Metropolitana di Torino dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili e/o industriali nel medesimo torrente nel tratto che attraversa l'area di salvaguardia così come ridefinita e per una distanza a monte da definirsi.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin